



IL PRESIDE

Prot. n. 320
Del 02.05.2018
Class. III/12

Bando n.9/2018

**BANDO PER N. 11 BORSE DI STUDIO PER TESI DI LAUREA ALL'ESTERO
A.A. 2017-2018**

IL PRESIDE

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68:

VISTO il Regolamento per l'attribuzione delle borse di studio per tesi di laurea all'estero emanato con D.R. n. 332/2016 del 5.02.2016;

VISTA la delibera n. 45/18 del 20 febbraio 2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato l'assegnazione alle Facoltà, per l'a.a. 2017/2018 di **n.160 borse** di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera n. 43/18 del 23 febbraio 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare l'assegnazione alle Facoltà delle borse di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la comunicazione del 22.03.2018 del Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, con la quale alla Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica vengono attribuite **n. 11 borse** di studio per tesi di laurea all'estero;

VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 26 aprile 2018;

DISPONE

Art. 1

E' indetto per l'a.a. 2017/2018 un concorso per l'attribuzione di n. **11** borse di studio per tesi di laurea all'estero.

Art. 2

Le borse di studio per tesi di laurea all'estero sono rivolte a studenti iscritti regolarmente almeno al primo anno di un corso di laurea magistrale della Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma. Le borse sono altresì destinate agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso ai predetti corsi di laurea magistrale.

I benefici economici oggetto delle borse sono attribuiti ai beneficiari per finanziare la realizzazione di un iter formativo all'estero in vista dell'approfondimento e dello sviluppo di argomenti utili all'elaborazione della propria tesi di laurea, trascorrendo un periodo presso istituzioni, enti, imprese estere comunitarie o presso istituzioni governative o internazionali di adeguato livello scientifico e culturale.

L'attività per tesi all'estero può essere svolta solo in un paese diverso da quello di provenienza. La durata del periodo di permanenza all'estero non può essere inferiore a due mesi consecutivi e deve essere successivo all'attribuzione della borsa.



Art. 3

L'importo delle borse di studio è pari ad euro 2.821,00, al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente: euro 2.600,00 **compenso lordo studente + IRAP a carico dell'amministrazione**).

Art. 4

Ai fini della partecipazione al concorso, alla data di scadenza del bando, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritti al 1° anno di un corso di laurea magistrale e non oltre il primo anno fuori corso presso la Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica della Sapienza Università di Roma;
- 2) essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale;
- 3) essere assegnatari di un argomento per lo svolgimento della tesi di laurea da parte di un docente di Sapienza Università di Roma con funzioni di relatore;
- 4) avere buona conoscenza della lingua straniera della nazione dove si svolgerà il programma della tesi, secondo la valutazione del relatore;
- 5) essere in possesso di una dichiarazione, validata dalla competente segreteria didattica (su carta intestata del Dipartimento con firma del relatore), nella quale il relatore attesta, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 - a. la motivazione dell'esigenza per lo studente di svolgere il lavoro preparatorio della tesi presso un'istituzione, ente o impresa di cui all'art. 2 del Regolamento;
 - b. la durata del periodo di permanenza all'estero previsto, con l'indicazione della data di inizio e fine, inoltre il programma di lavoro che lo studente deve svolgere in tale periodo;
 - c. l'istituzione, ente o impresa di destinazione dello studente, descrivendone la natura e le caratteristiche per poterne stabilire il livello scientifico e culturale;
 - d. il nome, la qualifica, e i riferimenti del "TUTOR" individuato per seguire il lavoro dello studente nella sede di cui al precedente punto c);
- 6) essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito, come indicati nel successivo art. 6.

Art. 5

La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta ai sensi del D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Presidente del corso di area didattica/corso di studio, utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente bando, deve pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione **entro il 23 maggio 2018** con una delle seguenti modalità:

- 1) **a mano** mediante consegna del plico all'Ufficio di Presidenza della Facoltà, situata al primo piano della palazzina ex-Tumminelli, Viale dell'Università n. 36, città universitaria, secondo il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- 2) mediante servizio postale con **raccomandata A/R**;

Non sono ammesse domande recapitate oltre il termine sopra indicato. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Il concorrente che sceglie l'adozione di tale mezzo di consegna si assume i rischi di recapiti tardivi.

- 3) mediante servizio di **posta elettronica certificata**: presidenza-i3s@cert.uniroma1.it

Il candidato deve allegare alla domanda, a pena di esclusione dal concorso, la dichiarazione di



cui al precedente art. 4 c. 5.

Entro 10 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda, una Commissione composta di 3 o 5 membri, dei quali uno studente e nominata dal Preside di Facoltà, valuta la congruità di ogni domanda presentata dai candidati. Ai fini della formulazione della graduatoria sono considerati validi gli esami superati/crediti conseguiti fino al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione delle borse di studio per tesi laurea all'estero.

Il fac-simile della domanda di partecipazione allegato al presente bando è disponibile anche sul sito della facoltà www.i3s.uniroma1.it

Tutti i titoli valutabili possono essere prodotti anche tramite autocertificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/200 e successive modifiche.

Art. 6

La Commissione verifica preliminarmente il possesso da parte dei candidati dei requisiti di cui all'art. 4. Nel caso in cui il numero dei candidati in possesso dei requisiti eccede il numero dei posti, si procede alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di merito, secondo l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente). In caso di parità del valore ISEE è data precedenza al candidato più giovane per età. Al fine della valutazione del merito la Commissione tiene conto delle caratteristiche qualitative del programma di lavoro presentato dallo studente, della media dei voti di tutti gli esami sostenuti e del rapporto tra gli esami sostenuti/crediti ottenuti e quelli da sostenere/conseguire rispetto al curriculum di ciascuno studente. La Commissione terrà conto di qualunque altro elemento obiettivo di valutazione a sua disposizione e assicurerà la ripartizione delle borse tra i vari corsi di studio.

La Commissione può assegnare priorità ai candidati che non hanno già fruito di esperienze formative all'estero. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

La Commissione, conclusi i lavori, rende pubblica la graduatoria mediante affissione all'albo della Facoltà, nonché sul sito web della stessa.

Art. 7

Il vincitore accetta la borsa **entro 15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Il pagamento della 1° rata pari al 75% della borsa è effettuato dall'Ufficio Stipendi che riceve la documentazione dall'Ufficio di Presidenza di Facoltà, previa acquisizione della dichiarazione dello studente attestante la data di partenza, validata dal Relatore/Presidente di corso di studio/area didattica. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta e firmata dal Relatore o dal Presidente di corso di studio, su carta intestata del dipartimento di afferenza e consegnata, in originale, all'Ufficio di Presidenza di Facoltà.

Il pagamento avviene entro un periodo massimo di 15 giorni dalla data di acquisizione della predetta dichiarazione.

L'Ufficio di Presidenza della Facoltà trasmette la documentazione all'Ufficio Stipendi per il pagamento del residuo 25% della borsa entro 15 giorni dalla consegna da parte dello studente della seguente documentazione: dichiarazione del Relatore o del Presidente del corso di studio/area didattica, riguardante il completamento del periodo di studio all'estero pari o superiore a due mesi, corredata da una copia della ricevuta della segreteria studenti di presentazione della domanda di tesi, nonché dell'attestazione del Tutor relativa all'effettiva presenza dello studente presso la struttura estera ospitante e l'attività ivi svolta. In mancanza di tali documenti, l'Ufficio di



Presidenza della Facoltà non può procedere alla trasmissione all'Ufficio Stipendi che non può provvedere alla liquidazione del restante 25% e lo studente è tenuto alla restituzione dell'importo precedentemente incassato.

(Il limite di tempo indicato nell'art. 7 del Regolamento che prevede che " l'Ufficio di Presidenza di Facoltà effettua il pagamento entro 15 giorni dalla consegna da parte dello studente della relativa documentazione", va inteso quale tempo entro il quale l'Ufficio di Presidenza di Facoltà dovrà trasmettere la documentazione all'Ufficio Stipendi per la successiva liquidazione e non il tempo complessivo entro il quale la rata di borsa di studio deve essere liquidata da quest'ultimo).

Lo studente deve laurearsi entro sei mesi dalla data di rientro dal periodo di formazione trascorso all'estero, da considerare in base all'attestazione di cui all'art. 4 c. 5 lett. b). In caso contrario lo studente è tenuto alla restituzione della borsa percepita.

In caso di rinuncia da parte dello studente vincitore, la borsa è attribuita al primo candidato successivo collocato in posizione utile in graduatoria.

Art. 8

Le borse di studio di cui al presente bando possono essere attribuite una sola volta per ciclo di studi e sono compatibili con:

- 1) borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
- 2) borse di studio e premi di laurea erogati da Sapienza Università di Roma;
- 3) benefici economici emessi nell'ambito di programmi europei di didattica;
- 4) benefici economici erogati agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati.

Sono incompatibili con borse di studio di Sapienza Università di Roma per lo stesso titolo (tesi all'estero).

Le borse di studio di cui al presente bando sono soggette ai fini fiscali all'IRPEF *(sono assimilate a "reddito da lavoro dipendente "ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del TUIR – Testo Unico delle imposte sui redditi pertanto concorrono alla formazione del reddito e sono sottoposti a tassazione).*

Le borse di studio non sono soggette a trattamento INPS.

Art. 9

La Facoltà controlla la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi delle vigenti norme di legge. Le dichiarazioni falsamente rese ai fini dell'attribuzione della borsa di studio per tesi all'estero individuate a seguito dei controlli effettuati, comportano la revoca della borsa e il recupero dell'importo della stessa eventualmente già erogato, fatta salva l'applicazione di provvedimenti disciplinari e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 10

I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità istituzionali di Sapienza Università di Roma e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso pubblico. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta la mancata fruizione del beneficio economico previsto dal presente regolamento.

In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del



Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

La pubblicazione della graduatoria avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede di "Sapienza" Università di Roma. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà.

Si allega al presente regolamento l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 11

Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento Amministrativo è la sig.ra Maria Agnese Gallone.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: presidenza-i3s@uniroma1.it
oppure: agnese.gallone@uniroma1.it

Art. 12

La presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata comporta l'accettazione da parte dei candidati di tutte le norme enunciate nel presente bando di concorso.

Roma,02.05.2018



f.to Il Preside
Prof. Giancarlo Bongiovanni



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alla disposizione di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sapienza Università di Roma per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata.

Finalità del trattamento

I dati personali raccolti e trattati sono: a) quelli forniti direttamente dagli utenti all'atto dell'iscrizione ai test di ammissione ai corsi di studio a numero programmato, al momento dell'immatricolazione, in sede di presentazione della domanda di laurea o di ammissione a dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento, bandi; b) i dati fiscali e retributivi inseriti on line all'atto di immatricolazione o di iscrizione ad anni successivi, o forniti tramite autocertificazione documentale per le esigenze connesse al pagamento delle tasse universitarie; c) i dati forniti di volta in volta dagli utenti in relazione allo specifico servizio richiesto; d) i dati relativi alla carriera universitaria; e) i dati forniti all'atto dell'iscrizione agli esami di stato che si svolgono presso Sapienza Università di Roma.

Tali dati vengono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, in particolare per gli adempimenti richiesti dalla legge ai fini della gestione del rapporto didattico e amministrativo tra Università e studenti, nonché per l'erogazione degli specifici servizi richiesti dagli utenti.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il trattamento dei dati sopra indicati avviene esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per finalità di gestione amministrativa degli studenti e/o per finalità didattiche e/o per finalità afferenti alle elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici ovvero per finalità connesse alle eventuali collaborazioni a tempo parziale degli studenti presso le Strutture universitarie.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l'impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l'impossibilità di erogare i relativi servizi e/o corrispettivi e/o agevolazioni richieste. In particolare, il mancato conferimento dei dati di cui al precedente punto 2, lett. a), b), d) ed e) preclude l'instaurazione e la prosecuzione del rapporto con l'Università.

L'omessa fornitura dei dati indicati al punto 2, lett. c), comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti.

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.



Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a)** dell'origine dei dati personali;
- b)** delle finalità e modalità del trattamento;
- c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

